



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 256 DEL 21/12/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO, NONCHÉ AL SUCCESSIVO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI DA SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. AVVERSO LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DELL'AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD DEL 17 MAGGIO 2022 NN. 15 E 16 E DEL 24 GIUGNO 2022 NN. 22 E 23, NONCHÉ AVVERSO LE DELIBERE CON CUI IL COMUNE HA APPROVATO IL PEF E LE TARIFFE TARI DEGLI ANNI 2022 E 2023.

L'anno **2023**, addì **21** del mese di **dicembre** alle ore **18:20**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. ALESSANDRO DONATI.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
NARDI STEFANO	ASSESSORE	Presente
BIANCHI CRISTIANO	ASSESSORE	Assente
CORTECCI SERENA	ASSESSORE	Presente
PINGARO GRAZIA	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. NICOLA MAGNI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2023
Numero: 1694

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO, NONCHÉ AL SUCCESSIVO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI DA SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. AVVERSO LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DELL'AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD DEL 17 MAGGIO 2022 NN. 15 E 16 E DEL 24 GIUGNO 2022 NN. 22 E 23, NONCHÉ AVVERSO LE DELIBERE CON CUI IL COMUNE HA APPROVATO IL PEF E LE TARIFFE TARI DEGLI ANNI 2022 E 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, contratto stipulato in data 27 marzo 2013, ATO Toscana Sud ha affidato alla società aggiudicataria SEI Toscana S.r.l. la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, per un periodo di vent'anni a partire dal 1° gennaio 2014, prevedendo altresì – nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell'accordo e l'inizio della gestione effettiva – una fase transitoria utile a definire plurimi aspetti organizzativi delle condizioni di servizio;

VISTA la deliberazione del 15 novembre 2017 n. 18 con cui ATO Toscana S.r.l. ha provveduto ad adottare un *«atto di indirizzo per la definizione di un iter operativo finalizzato all'adozione degli atti di competenza di ATS in materia di crediti T.I.A.»*;

CONSIDERATO che, con ricorso notificato ad ATO Rifiuti Toscana Sud in data 13 febbraio 2018, nonché ai Comuni di Terranuova Bracciolini e di Montepulciano, ad A.I.S.A. S.p.A. ed a Siena Ambiente S.p.A., quali terzi interessati, SEI Toscana S.r.l. ha impugnato avanti al T.A.R. della Toscana la sopra citata deliberazione assembleare del 15 novembre 2017 n. 18 – unitamente agli atti alla stessa conseguenti e/o connessi – chiedendone l'annullamento, con particolare riferimento all'asserita illegittimità dei criteri di determinazione dei crediti inesigibili T.I.A. ceduti a SEI Toscana S.r.l. da parte dei precedenti Gestori del servizio, nonché delle relative condizioni di ascrivibilità di tali crediti all'interno dei PEF TARI comunali, con particolare riferimento:

- alla previsione che i crediti inesigibili T.I.A. avrebbero dovuto essere inseriti in tariffa in modo frazionato su diversi anni e non nei PEF TARI dei Comuni dell'anno successivo all'acquisto da parte di SEI Toscana S.p.A.;
- alla previsione secondo cui la verifica sulla correttezza delle procedure di recupero adottate dal concessionario sarebbe stata effettuata a campione ed, in ogni caso, non sarebbe stata estesa alle pratiche affidate ad Equitalia;
- alla previsione secondo cui la componente di tariffa relativa ai crediti inesigibili da inserire nei PEF non sarebbe stata stabilita dall'ATO, bensì dei singoli Comuni, in base alle indicazioni fornite da parte della stessa ATO Toscana Sud;

CONSIDERATO che, con le deliberazioni assembleari dell'11 settembre 2018 nn. 24 e 25, ATO Toscana Sud ha provveduto ad adottare le determinazioni relative all'imputazione delle perdite su crediti T.I.A. nei futuri PEF TARI comunali, nel rispetto di quanto previsto sul punto dalla deliberazione assembleare del 15 novembre 2017 n. 18;

CONSIDERATO che, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29 marzo 2019 ad ATO Rifiuti Toscana Sud e agli altri Enti citati nel ricorso principale, SEI Toscana S.r.l. ha impugnato avanti al T.A.R. della Toscana anche tali deliberazioni, unitamente alla successiva deliberazione assembleare del 20 febbraio 2019 n. 5 ed agli atti alla stessa conseguente e/o connessi, tra cui la lettera inviata da ATO Rifiuti Toscana Sud in data 31 gennaio 2019, Prot. 513, con cui era stato comunicato che l'art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018, non risultava applicabile ai crediti T.I.A. affidati alla riscossione di Andreani Tributi S.r.l., concessionario di Siena Ambiente S.p.A., chiedendone l'annullamento;

CONSIDERATO che, a seguito della costituzione in giudizio di ATO Toscana Sud nel conseguente contenzioso R.G. 1564/2018 instaurato avanti al T.A.R. Toscana, in data 25 gennaio 2022, i Comuni di Chianciano Terme, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi hanno proposto atto di intervento volontario *ad opponendum*, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 104/2010, nelle cause intentate da SEI Toscana S.r.l., a supporto della posizione processuale di ATO Toscana Sud;

CONSIDERATO che, con sentenza n. 454/2022, depositata in data 7 aprile 2022, il T.A.R. della Toscana ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, il ricorso proposto da SEI Toscana S.r.l.;

CONSIDERATO che, in data 23 giugno 2022, SEI Toscana S.r.l. ha proposto ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 454/2022 pronunciata dal T.A.R. Toscana, in merito al solo difetto di giurisdizione, al fine di veder riconosciuta la giurisdizione del Giudice Amministrativo nella relativa controversia;

CONSIDERATO che, su indicazione del legale incaricato di difendere in giudizio la posizione del Comune, non si è ritenuto opportuno costituirsi nel ricorso in appello proposto da SEI Toscana S.r.l., stante l'evidente fondatezza di tale ricorso, che è stato infatti accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11222/2022, annullando la sentenza n. 454/2022 del T.A.R. della Toscana e rimettendo la causa dinanzi al giudice di primo grado;

VISTO il ricorso in riassunzione ex art. 105, comma 3 D.Lgs. 104/2010 proposto da SEI Toscana S.r.l. in relazione al giudizio R.G. 1564/2018, notificato anche al Comune di Colle di Val d'Elsa, in qualità di interveniente adesivo nell'originario procedimento, nel quale sono state riproposte tutte le contestazioni sollevate nei ricorsi introduttivi proposti avanti al T.A.R. della Toscana, al fine di ottenere l'annullamento di tutti gli atti adottati da ATO Toscana Sud oggetto di impugnazione, con particolare riferimento all'asserita illegittimità dei criteri di determinazione dei crediti inesigibili T.I.A. ceduti a SEI Toscana S.r.l. da parte dei precedenti Gestori del servizio, nonché delle relative condizioni di ascrivibilità di tali crediti all'interno dei PEF TARI comunali;

DATO ATTO che per la discussione di tale ricorso, identificato dal numero di R.G.R. 1564/2018, è stata fissata l'udienza del **13 marzo 2024** avanti alla Sezione n. 2 del T.A.R. della Toscana;

RITENUTO opportuno costituirsi nuovamente nell'ambito di tale procedimento giudiziale riproposto da SEI Toscana S.r.l., al fine di ribadire tutte le eccezioni formulate dal Comune nel proprio iniziale atto di intervento volontario *ad opponendum*, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 104/2010, a supporto della posizione processuale di ATO Toscana Sud;

VISTO altresì il successivo ricorso notificato in data 15 luglio 2022 da SEI Toscana S.r.l. nei confronti di ATO Rifiuti Toscana Sud, nonché nei confronti dei Comuni di Chianciano Terme, Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Arezzo e Foiano della Chiana, con cui sono state impuginate avanti al T.A.R. della Toscana:

- le comunicazioni di ATO Toscana Sud del 26 maggio 2022, Prott. 3309, 3310 e 3311, nella parte in cui ATO avrebbe assegnato ai Comuni di Chianciano Terme, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Arezzo e Foiano della Chiana la competenza ad inserire nel proprio PEF TARI 2022 i crediti T.I.A. inesigibili;
- le deliberazioni di C.C. dei Comuni con cui sono stati approvati i PEF 2022, con particolare riferimento alla deliberazione di C.C. del Comune di Colle di Val d'Elsa del 31 maggio 2022 n. 67, avente ad oggetto la presa d'atto del PEF 2022;

VISTO altresì il successivo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 22 settembre 2022 da SEI Toscana S.r.l. nei confronti di ATO Rifiuti Toscana Sud, nonché nei confronti dei Comuni di Chianciano Terme, Poggibonsi, Colle di Val d'Elsa, Arezzo e Foiano della Chiana, con cui sono state impuginate avanti al T.A.R. della Toscana:

- le deliberazioni assembleari di ATO Toscana Sud del 17 maggio 2022 nn. 15 e 16, nella parte in cui ATO aveva assegnato ai Comuni di Chianciano Terme, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Arezzo e Foiano della

Chiana la competenza ad inserire nel proprio PEF TARI 2022 i crediti T.I.A. inesigibili ed aveva successivamente validato i PEF TARI 2022 dei singoli Comuni, ribadendo – ai sensi della Deliberazione n. 15/2022 di ARERA – la competenza degli Enti locali ad inserire nel proprio PEF TARI 2022 i crediti T.I.A. inesigibili;

- le deliberazioni assembleari di ATO Toscana Sud del 24 giugno 2022 nn. 22 e 23, nella parte in cui ATO aveva assegnato ai Comuni di Chianciano Terme, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Arezzo e Foiano della Chiana la competenza ad inserire nel proprio PEF TARI 2023 i crediti T.I.A. inesigibili ed aveva successivamente validato i PEF TARI 2023 dei singoli Comuni, ribadendo – ai sensi della Deliberazione n. 15/2022 di ARERA – la competenza degli Enti locali ad inserire nel proprio PEF TARI 2022 i crediti T.I.A. inesigibili;

- le deliberazioni di C.C. dei Comuni con cui sono stati approvati i PEF 2023, con particolare riferimento alla deliberazione di C.C. del Comune di Colle di Val d'Elsa del 18 luglio 2022 n. 79, di approvazione del PEF TARI 2023, nell'ambito del quale il Comune ha ritenuto di non inserire nessuna somma a titolo di crediti T.I.A. inesigibili;

DATO ATTO che per la discussione di tale secondo ricorso, identificato dal numero di R.G. 896/2022, è stata fissata l'udienza del **31 gennaio 2024** avanti alla Sezione n. 2 del T.A.R. della Toscana;

RITENUTO necessario provvedere a costituirsi anche in questo secondo contenzioso, che costituisce la prosecuzione del primo giudizio R.G. 1564/2018 instaurato da SEI Toscana S.r.l. avanti al T.A.R. della Toscana, ai fini di salvaguardare la pretesa impositiva dell'Ente, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, a fronte della materia, oggetto di contenzioso, che richiede specifiche competenze;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso a tal fine dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, che ha già difeso il Comune nel primo ricorso proposto da SEI Toscana S.r.l. avanti al T.A.R. della Toscana e che garantisce, a fronte della conoscenza della controversia e dell'attività svolta esclusivamente a favore dei Comuni, un'assistenza specialistica in materia;

RITENUTO tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente e considerato che le motivazioni esposte al punto precedente possano costituire a tutti gli effetti le ragioni della scelta diretta del fornitore da parte dell'Amministrazione, a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. a) D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36; il quale dispone che:

«le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

RICHIAMATO l'Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi legali, pubblicato il 9 settembre 2022, prevede all'art. 6, comma 2, quanto segue: *«2. La scelta di avviare di norma una procedura comparativa non esclude che, nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, precedentemente assolti, l'affidamento diretto al medesimo professionista risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico»;*

DATO ATTO che il Comune non dispone nella pianta organica di un Ufficio di Avvocatura e che, per tale ragione, con determinazione dirigenziale n. 584 del 11/10/2022 è stato approvato l'elenco degli avvocati accreditati, a seguito di avviso pubblico, ad assistere l'Ente nei procedimenti giurisdizionali;

RICORDATO che l'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro la *«rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31»;*

RILEVATA la congruità dell'offerta presentata dall'Avv. Fognagnolo Maurizio che prevede un corrispettivo complessivo pari ad euro 18.000, 00 compreso spese generali, oltre Cpa (4%) ed IVA (22%) da ripartirsi secondo accordi da stabilire con gli altri Comuni interessati: Poggibonsi e Chianciano, per un totale di euro 22.838,40,80 oneri inclusi;

RITENUTO, pertanto, di prenotare per detto incarico, al momento, la somma di euro 5.612,00 al Capitolo 570 rubricato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti – prestazione di servizi" del corrente bilancio di previsione, esercizio finanziario 2023 ed al Capitolo 572 rubricato "Altre spese legali", in attesa delle decisioni prese dai tre Comuni per la ripartizione

DATO ATTO, altresì, che tale incarico di difesa e rappresentanza legale non rientra negli incarichi per studi e consulenza ex art. 6 del D.L. n. 78/2010 (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, delibere nn. 74-153/2017, 4-35-82-105-144/2018; Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, sentenza n. 509/2021);

VISTO l'art. 7 dell'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi legali, approvato con propria deliberazione n. 185 del 31.08.2022 e successiva determinazione dirigenziale n. 508 del 09.09.2022, che demanda ad apposita deliberazione della Giunta Comunale la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio;

RITENUTO di poter, quindi, procedere all'affidamento diretto dell'incarico, in quanto conforme alla normativa vigente, e rimandato al Funzionario responsabile l'adozione dei relativi provvedimenti;

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali) in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTE le sentenze del 30 maggio 2000 n. 7190, del 9 febbraio 2000 n. 1442 e del 10 ottobre 1992 n. 11064, con le quali la Corte di Cassazione ha ripetutamente sostenuto che la competenza a decidere l'instaurazione di un giudizio da parte di un ente locale o la resistenza in giudizio dello stesso spetta alla Giunta Comunale;

RITENUTO che, tale deliberazione della Giunta Comunale rimanga comunque necessaria per legittimare la costituzione in giudizio del Comune, ovvero l'instaurazione di un diverso giudizio da parte dell'Ente;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio 3 "Risorse umane e tributi" ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. **DI AUTORIZZARE** la costituzione in giudizio del Comune in tutti i gradi, sia come parte resistente o interveniente avanti al T.A.R. della Toscana, sia eventualmente come parte attrice in appello o come parte resistente avanti al Consiglio di Stato, nei contenziosi attualmente identificati ai numeri di R.G. 1564/2018 e R.G. 896/2022, proposti da SEI Toscana S.r.l. avverso le sopra richiamate deliberazioni assembleari adottate dall'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud, nonché nei confronti delle seguenti deliberazioni di C.C. adottate dal Comune di Colle di Val d'Elsa:
 - a. Deliberazione di C.C. del 31 maggio 2022 n. 67, avente ad oggetto la presa d'atto del PEF 2022;
 - b. Deliberazione di C.C. del 18 luglio 2022 n. 79, di approvazione del PEF TARI 2023, nell'ambito del quale il Comune ha ritenuto di non inserire nessuna somma a titolo di crediti T.I.A. inesigibili;
3. **DI DARE ATTO** che l'Ente sarà rappresentato in giudizio, per le motivazioni di cui in premessa e giusta delega da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, inclusa quella di farsi sostituire, rinunciare

alla lite, transigere e conciliare ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio, in Ivrea (TO), Via Richelmy n. 24;

4. **DI PRENOTARE** per l'incarico al legale di cui al precedente punto al momento la somma di euro 5.621,00, imputando la stessa alla Missione 1, Programma 2, cap. 570 "Spese per liti e arbitraggi" Capitolo 570 rubricato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti – prestazione di servizi" del corrente bilancio di previsione, esercizio finanziario 2023 ed al Capitolo 572 rubricato "Altre spese legali", in attesa delle decisioni che saranno prese dai tre Comuni per la ripartizione della spesa complessiva;
5. **DI RIMANDARE** al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;
6. **DI PROVVEDERE** alla formalizzazione dell'incarico professionale dei quo con l'inoltro di copia del presente provvedimento al legale designato;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. ALESSANDRO DONATI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. NICOLA MAGNI



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 1694/2023

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO, NONCHÉ AL SUCCESSIVO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI DA SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. AVVERSO LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DELL'AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD DEL 17 MAGGIO 2022 NN. 15 E 16 E DEL 24 GIUGNO 2022 NN. 22 E 23, NONCHÉ AVVERSO LE DELIBERE CON CUI IL COMUNE HA APPROVATO IL PEF E LE TARIFFE TARI DEGLI ANNI 2022 E 2023

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TOZZI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1694/2023**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Impegno 1600/2023	570/0		RICORSO AL TAR CONTRO SEI TOSCANA SRL PER RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CREDITI TIA NON PAGATI DAI CONTRIBUENTI	14407FOGAGNOLO MAURIZIO - XXXXX	€ 621,00
S	Impegno 1601/2023	572/0		RICORSO AL TAR CONTRO SEI TOSCANA SRL PER RICHIESTA DI PAGAMENTO DEI CREDITI TIA NON PAGATI DAI CONTRIBUENTI	14407FOGAGNOLO MAURIZIO - XXXXX	€ 5.000,00

Colle di Val d'Elsa, 20/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2023 N. 256 DEL 21/12/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO ED A RAPPRESENTARE L'ENTE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RICORSO, NONCHÉ AL SUCCESSIVO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTI DA SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. AVVERSO LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI DELL'AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA SUD DEL 17 MAGGIO 2022 NN. 15 E 16 E DEL 24 GIUGNO 2022 NN. 22 E 23, NONCHÉ AVVERSO LE DELIBERE CON CUI IL COMUNE HA APPROVATO IL PEF E LE TARIFFE TARI DEGLI ANNI 2022 E 2023.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 16/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. BUCCIARELLI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)